

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'uguaglianza, anche se non siamo abituati a pensarci, riguarda anche le persone private della propria libertà perché costrette in carcere. Donne e uomini che, pur avendo commesso dei reati, non cessano di essere titolari dei nostri stessi diritti fondamentali. Perché di fronte ai diritti inviolabili della persona siamo tutti uguali e lo continuiamo ad essere anche da detenuti (Corte Costituzionale, sentenze n. 1/1956 e n. 15/1982).

Come ci ha chiaramente rammentato la Corte Costituzionale, la detenzione *«non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»* (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 526/2000). Infatti, *«la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'articolo 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta»* (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993, n. 204/1974, n. 185/1985, n. 312/1985, 374/1987, n. 53/1993). Perché anche al detenuto deve essere *«riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca»* (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 114/1979).

In questa prospettiva, i costituenti, all'articolo 27 della Costituzione hanno voluto sancire definitivamente il principio dell'umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa finalizzata al recupero e al reinserimento sociale del detenuto: *«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*, perché anche tra i colpevoli *«ci possono essere [...] coloro che si salvano, che si rialzano col rimorso e con la terapia incitatrice e risanatrice del lavoro»* (G. Basile).

La pena, in altri termini, deve umanizzarsi e, *«particolarmente nel momento della sua esecuzione, deve essere tale da non avvilitare, da non degradare l'individuo»*, perché anche *«l'uomo più malvagio può riabilitarsi. Per questo occorre riformare il sistema carcerario in modo di non ostacolare la riabilitazione dell'individuo, in modo che possa, secondo gli uni emendarsi, secondo gli altri essere socialmente recuperato»* (G.M. Bettiol).

Il condannato, infatti, «*deve essere trattato in modo tale da poter essere successivamente – se si tratta soprattutto di un delinquente occasionale – riassorbito dalla società*» e, a tal fine, «*le carceri non debbono diventare le università del delitto, di tutti i delitti, ma debbono essere un luogo dove il reo possa racchiudersi in se stesso, pentirsi del delitto e trovare quelle possibilità, attraverso le innovazioni che si potrebbero apportare nel nuovo ordinamento carcerario, che non gli facciano invece – come avviene oggi – odiare la società che sembra far di tutto per respingerlo da sé*» (C. Preziosi). Perché «*è bene che la società, nel momento in cui toglie il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la mano caritatevole, perché sia ricuperato, restituito al consorzio umano; e sia ricuperato non solo il delinquente occasionale [...] ma anche il delinquente per tendenza, anche il delinquente più feroce [...]. Non vi è creatura umana che possa subire da parte della società una condanna fine a se stessa, che pertanto ripudi ogni riflesso di rieducazione*» (G. Leone). E «*la società non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché colui che è caduto nelle maglie della giustizia, che deve essere giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilità di rieducazione*» (U. Tupini).

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [*cf.* art. 37].

B) Diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali. Con essi si dà attuazione ai principi costituzionali in materia di tutela della famiglia e dei minori (artt.29, 30 e 31 Cost.) e delle libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15 Cost.). L'Ordinamento penitenziario vede con particolare favore i rapporti del detenuto con i propri familiari, tanto da prevedere incisive forme di stimolo alla loro conservazione ed al loro miglioramento. Di grande rilievo è l'articolo 61 del Regolamento (rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento) che consente ipotesi e forme di colloquio con i familiari (ad es. in "area verde"), rapportate esclusivamente alle necessità trattamentali dell'individuo. Il diritto ad ogni forma di corrispondenza può essere sospeso soltanto per specifico e motivato intervento della competente Autorità giudiziaria.

Il testo Protocollo d'intesa – Carta dei diritti dei Figli di genitori detenuti (3° rinnovo)

PROTOCOLLO DI INTESA tra Ministero della Giustizia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus

(i testi in neretto rappresentano le parti nuove della terza edizione della Carta)

- Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana;
- Visto l'articolo 27 della Costituzione italiana che promuove il principio della finalità rieducativa e risocializzante della pena detentiva;

[...]

- **Vista la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, CM/REC (2018), che, attraverso un focus specifico sui figli minori di genitori detenuti, ricorda agli Stati Membri che tali minori hanno gli stessi diritti dei loro coetanei, incluso il contatto regolare con i loro genitori, ad eccezione se lo stesso sia considerato contrario ai loro prioritari interessi;**

- **Visti i contenuti di tale Raccomandazione che ha fatto propri i principi del Protocollo di Intesa firmato in data 21.03.2014 tra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre, rinnovato nel 2016.**

CONSIDERATO CHE

Le Parti concordano sull'importanza e la necessità di procedere al rinnovo del Protocollo d'intesa siglato nel 2014, già rinnovato nel settembre del 2016, non solo al fine di implementare le buone prassi e di individuare nuovi strumenti di azione, ma anche per consentire ai principi sottesi al presente Protocollo di diventare stabili linee guida e di indirizzo di un'azione sistematica ed organica di tutti gli attori coinvolti.

Le parti affermano, nuovamente, la volontà di proseguire nell'intento di:

- Favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, salvaguardando sempre l'interesse superiore dei minorenni;
- Sottolineare la specificità dei figli di genitori detenuti, in modo da promuovere interventi e provvedimenti, anche normativi, che tengano conto delle necessità della relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni;
- Tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale;
- Sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti emotivamente, socialmente ed

economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche sull'abbandono scolastico;

- Superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale e inclusiva;
- Considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d'Intesa, come riferimento nell'assumere le decisioni e nello stabilire il modus operandi per ciò che riguarda tutti i genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà;
- Garantire che siano proposti alle detenute madri ed ai detenuti padri percorsi di sostegno alla genitorialità.
- Promuovere la sinergia di più soggetti istituzionali e della società civile, che insieme costruiscano e sostengano la globalità degli interventi necessari al benessere psico-fisico di questi bambini per superare le limitazioni imposte da un ambiente di vita ristretto come gli istituti carcerari;
- Promuovere la conoscenza della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 in favore del personale e delle persone detenute aventi figli di minore età

LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1

(Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena)

In attesa di raggiungere l'obiettivo di evitare la permanenza dei bambini in carcere, ipotesi questa da considerare come extrema ratio, l'Istituto di detenzione nel quale fa ingresso un genitore con figlio/i al seguito, nei confronti del quale sia stato adottato un provvedimento di custodia cautelare in carcere e/o di detenzione in carcere, viene invitato a darne immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni ed al Tribunale dei Minorenni 'per le valutazioni e le iniziative di rispettiva competenza riguardanti la tutela degli interessi dei figli di minore età;

Le Autorità giudiziarie vanno sensibilizzate ed invitate, in particolare:

1. A tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell'eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere;
2. ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il genitore allontanato, così come previsto nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia;
3. ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi;

4. a ritenere rilevanti le esigenze dei figli di minore età – compleanni, primo giorno di scuola, recite, diplomi, ricoveri ospedalieri – nella disciplina dei permessi di uscita (premio e per necessità) spettanti ai genitori detenuti.

Art. 2

(Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per minorenni)

Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dell'Associazione Bambini senza sbarre ONLUS, si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché:

1. La scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della necessità di garantire la possibilità di contatto diretto durante la permanenza nell'istituto penitenziario o nell'istituto penale per minorenni;
2. ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall'arresto e, con regolarità, da quel momento in poi;
3. in tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi gli operatori, daranno ospitalità e forniranno ai familiari l'occorrenza per un'attesa dignitosa (come scaldabiberon o fasciatoio) e, ai più piccoli, strumenti (tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno) per prepararli all'incontro con il genitore detenuto;
4. in ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" riservato al gioco e, laddove la struttura lo consenta, sia allestito uno spazio separato destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva almeno nelle Case di reclusione;
5. le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre particolari esigenze di accesso;
6. i colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni. I colloqui siano previsti anche nei giorni festivi;
7. ai minorenni siano fornite informazioni adeguate all'età circa le procedure e le regole di visita, nonché su ciò che è consentito portare e su come vengono condotte le procedure di controllo ai fini dell'accesso in carcere. Tali informazioni dovranno essere fornite in più lingue e in più formati (ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni "semplici da leggere", versioni video e audio anche per i più piccoli);
8. le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica e psicologica, alla sicurezza;
9. ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare attenzione alla privacy, quando necessaria e in circostanze particolari;

10. ai minorenni sia consentito di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di visitare alcuni luoghi frequentati dai genitori reclusi (ad esempio, refettorio o sale ricreative o laboratori o luoghi di culto);

11. siano disposte soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni **da 0 a 14 anni** qualora l'altro genitore o altro adulto di riferimento non fosse disponibile. A tal fine potrà provvedersi con l'ausilio di assistenti sociali specializzati o potranno essere autorizzati anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni attive in questo settore;

12. negli istituti penitenziari e **negli istituti penali per minorenni** siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno dei minorenni", congiunti di detenuti, con particolare attenzione ai più piccoli, per valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per consentire il contatto con familiari anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure.

Art. 3

(Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto)

Le Parti si impegnano altresì:

1. a non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati in base al comportamento del detenuto;

2. a sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi facilmente. In tali circostanze occorrerà prevedere precise regolamentazioni che consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

L'istruzione viene definita e trattata dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione come "elemento del trattamento" cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (art.15 ord. penit.) e non come diritto. In realtà, l'art. 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: "La scuola è aperta a tutti", riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli istituti di pena la formazione culturale è curata "mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo".

La scuola in carcere è stata e viene ancora utilizzata con lo scopo di alfabetizzare; se nel 1958, al momento dell'istituzione delle Scuole Carcerarie erano quasi esclusivamente gli italiani a dover imparare a leggere e scrivere seguendo quanto indicato da una circolare ministeriale del 1948¹⁾, oggi i corsi di alfabetizzazione sono per lo più destinati a detenuti non italiani. La scuola è anche strumento di educazione ed emancipazione sociale. La Costituzione sancisce principi importanti in materia di istruzione e, in modo particolare, è l'articolo 34 che riconosce quello all'istruzione come un diritto fondamentale.

La riforma dell'ordinamento penitenziario, varata con legge n. 354 nel 1975, all'articolo 15 ha riconosciuto come elementi essenziali del trattamento penitenziario il lavoro, la religione e l'istruzione, a fianco delle attività culturali, ricreative e sportive. Venne anche sancito il principio della individualità del trattamento che doveva essere quindi modellato sulla base delle esigenze del singolo detenuto. L'articolo 19 stabilì che negli istituti penitenziari l'istruzione e la formazione professionale dovessero essere in conformità con l'organizzazione e con i metodi previsti dal ministero dell'istruzione. Lo stesso articolo, ai commi terzo e quarto, inseriva la possibilità di istituire scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nonché l'accesso agli studi universitari. In generale secondo quanto stabilito dalle norme l'istruzione dovrebbe essere agevolata, a ogni livello e nei limiti del possibile tenendo presente la peculiare realtà del sistema prigioniero.